



MM 04-16 concernente l'adozione di alcuni emendamenti al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riva San Vitale (ROD)

Lodevole
Consiglio comunale

Riva San Vitale

Riva San Vitale, 9 novembre 2016

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

mediante il presente messaggio il Municipio vi propone l'adozione di alcuni emendamenti al Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) in vigore, strumento legislativo basilare per la gestione del personale del Comune.

L'operazione è principalmente finalizzata a recepire nel testo del ROD, entrato in vigore il 1. gennaio 2016, le precisazioni richieste dalla Sezione degli enti locali in fase di approvazione dello stesso. Sono inoltre state apportate delle modifiche all'art. 27 (scala delle funzioni).

Le proposte di emendamento, una volta cresciute in giudicato, saranno trasmesse per approvazione alla Sezione degli enti locali.

Fatte queste considerazioni preliminari, commentiamo di seguito e in modo schematico le modifiche proposte.

Art. 9 cpv. 2 – Grado di occupazione

La Sezione degli enti locali ritiene la delega al Municipio figurante al cpv. 2 troppo ampia. Il Municipio propone pertanto lo stralcio della parte relativa a tale delega. Le funzioni citate potranno pertanto essere esercitate a percentuali inferiori al 50%, nel rispetto delle relative classi di stipendio figuranti all'art. 27.

Art. 26 cpvv. 4 e 6 – Scala degli stipendi

La Sezione degli enti locali ritiene troppo ampio e indefinito il margine d'azione riservato al Municipio.

L'Esecutivo propone anche in questo caso lo stralcio dei due capoversi.

Art. 27 – Classifica delle funzioni

Le recenti dimissioni del Responsabile dei Servizi finanziari del Comune, hanno determinato una nuova visione nell'organizzazione dell'Amministrazione.

Le più ampie mansioni assunte via via negli anni dal Contabile, hanno evidenziato la necessità di inserire nell'organico un'unica funzione di Responsabile dei servizi finanziari abbinandola a quella di sostituto, a tempo pieno, del Segretario comunale.



Di conseguenza, si sopprimono sia la funzione di Vicesegretario, sia la funzione di Responsabile dei servizi finanziari.

Inoltre, al fine di riconoscere anche formalmente la formazione scolastica dell'Assistente sociale (SUP o superiore), è stata inserita la funzione di Responsabile dei servizi sociali.

Art. 38 – Assenza per malattia

Il ROD in vigore non regola in modo esplicito le conseguenze, in particolare a livello retributivo, dell'assenza del dipendente dovuta a malattia professionale.

La lacuna viene colmata adottando la medesima soluzione prevista all'art. 39 in caso di infortunio professionale.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni.

Ritenute le considerazioni e i dati testé esposti, il Municipio vi invita a voler

r i s o l v e r e:

1. Sono adottati gli emendamenti agli articoli 9 cpv. 2, 26 cpvv. 4 e 6, 27, 38 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riva San Vitale in vigore (ROD), come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio;
2. Tali emendamenti entrano in vigore ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 190 LOC), con effetto retroattivo al 1. gennaio 2017.
3. Al Municipio sono demandate le pratiche necessarie per promuovere l'entrata in vigore dei citati emendamenti.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Medici

Il Segretario:  Giuseppe Zariatti



Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•

Avvertenza: per tutto quanto non allegato, si rimanda alla possibilità di consultazione diretta della documentazione disponibile presso la Cancelleria comunale durante gli orari di sportello o su appuntamento.

RM n. 413 del 9 novembre 2016

Allegato: testo emendamenti Regolamento organico dei dipendenti (ROD)

Testo emendamenti ROD

(parti in **rosso** eliminate, parti in **verde** aggiunte)

Art. 9 Grado di occupazione

1. Il Municipio può procedere la nomina di dipendenti ad orario parziale, se sono rispettate le seguenti condizioni cumulative:
 - rispetto dei doveri di servizio;
 - compatibilità dell'orario di lavoro con l'esercizio della funzione svolta;
 - grado di occupazione minimo del 50%;
 - mansioni corrispondenti alla funzione ricoperta a tempo parziale che non richiedano l'assunzione di altro personale a tempo parziale;
 - rispetto delle disposizioni che regolano il divieto di compensi e le occupazioni accessorie (art. 16).
2. Fanno eccezione quanto al grado minimo di occupazione contemplato al cpv. 1, il personale di cucina della mensa scolastica e il personale di pulizia / inserviente **ai quali possono venire applicate, a discrezione del Municipio, delle condizioni particolari (classi speciali, assunzione mediante contratto ad ore).**
3. Entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni, il Municipio può concedere una riduzione del grado di occupazione a dipendenti già nominati.
4. In entrambi i casi, stipendio e indennità saranno corrisposti proporzionalmente al grado di occupazione.

Art. 26 Scala degli stipendi

1. La scala degli stipendi del personale del Comune e delle sue Aziende, comprensiva della tredicesima mensilità, è stabilita come segue:
(..... Invariato)
2. La presente scala è stabilita sull'indice ufficiale constatato nel novembre 2010 di 104.2 punti (indice dicembre 2005=100).
3. La scala degli stipendi indicata in questo articolo, nonché le indennità orarie previste all'art. 50, verranno adeguate ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- 4. In casi eccezionali, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune, il Municipio può aumentare o diminuire l'adeguamento determinato dal capoverso 3.**
5. Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Municipio.
- 6. Il Municipio può altresì, in via del tutto eccezionale, corrispondere al personale una gratifica straordinaria.**

Art. 27
Classifica delle
funzioni

Le funzioni sono assegnate alle classi previste dall'art. 26, secondo l'ordine seguente:

	Classe	Funzione	
Fascia "A"	20-22 (23)	Segretario comunale	
Fascia "B"	18-20 (21)	Aggiunto Segretario resp. Servizi finanziari	
	18-20 (21)	Capotecnico	
	18-20 (21)	Direttore Istituto scolastico	con diploma SUP o superiore
	15-16 (17)	Responsabile Centro diurno	
Fascia "C"	15-16 (17)	Responsabile Servizi sociali	
	14-15 (16)	Vicesegretario comunale	
	13-14 (15)	Responsabile servizi finanziari	
	14-15	Capo Servizio Cancelleria	
	13-14	Assistente sociale	con AFC + ulteriori qualifiche
	13-14	Assistente tecnico	
	11-13	Funzionario amministrativo	
Fascia "D"	9-11	Operatore OSA/OSS	
	8-10	Custode AAP / Centro scolastico	
	8-10	Assistente di polizia	
	8-10	Operaio	con AFC
	8-10	Impiegato d'ufficio	
Fascia "E"	8-10	Cuoco	
	6-8	Cuoco	
	6-8	Operaio	
	6-8	Ausiliario d'ufficio	personale non qualificato
	4-5	Aiuto cuoco	
	1-2	Personale di pulizia / inserviente	

Art. 38
Assenza per
malattia

- In caso di malattia non professionale, il dipendente ha diritto:
 - all'intero stipendio per 360 giorni;
 - all'80% dello stipendio per altri 360 giorni;
 - agli assegni familiari senza la riduzione di cui alla let. b).
- In caso di assenza per malattia professionale o per evento di cui risponde l'assicurazione militare, il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni. Gli assegni familiari non sono soggetti a riduzione.**
- Le assenze per malattia, interrotte dalla ripresa del lavoro per un tempo inferiore a 30 giorni, si ritengono continuate.
- Se l'assenza si protrae per oltre due anni, senza interruzione, il dipendente è ritenuto dimissionario, nel qual caso tornano applicabili le disposizioni sulla Cassa pensione.